

Danneggiati da vaccino con sentenza favorevole: sì ai benefici della legge 229/05
TAR Lazio, sez. III quater, sentenza 14.02.2007 n. 1373

I soggetti danneggiati da vaccino obbligatorio portatori di sentenza favorevole successiva alla data di entrata in vigore della [legge 29 ottobre 2005, n. 229](#) hanno diritto all'indennizzo previsto dalla medesima legge, che attua la legge 25 febbraio 1992 n. 210.

Questa la decisione del TAR del Lazio nella sentenza 1373/2007 con la quale ha accettato in parte il ricorso proposto da una madre, in qualità di tutore della figlia interdetta, annullando l'articolo 3, comma 2, del [D. M. 6 ottobre 2006](#).

(Altalex, 23 febbraio 2007. Si ringrazia l'avv. Marcello Stanca)

T.A.R.

Lazio

Sezione III quater

Sentenza 14 febbraio 2007, n. 1373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III quater

composto da

Mario Di Giuseppe Presidente
Linda Sandulli Consigliere, rel.
Carlo Taglienti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 205/2000, sul ricorso n. 646/07 R.G. proposto da C. in M. I., nella qualità di tutore della figlia interdetta L. M., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Stanca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Bandini in Roma, via N. Tartaglia n. 5

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

G. T., nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Lesi dai Vaccini, e quale curatore di A. T., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto d'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Orietta Frazzitta in Roma, via Col di Lana n. 28;

per l'annullamento

- del Decreto Ministro della Salute 6 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 262 del 10 novembre 2006, art. 3 co. 2 e art. 2 co. 2

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Nominato relatore il Consigliere Linda Sandulli e uditi alla Camera di Consiglio del 14 febbraio 2007 gli avvocati come da verbale di udienza;

Resa nota alle parti la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell'art. 26, c. 5, L. n. 1034 del 1971;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La legge n. 229 del 29 ottobre 2005 dispone all'articolo 3, c.1, che *"I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio"*.

L'articolo 3, c. 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2006, attuativo della legge surriferita, dispone, invece che *"il soggetto che, già beneficiario dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 29, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210"*.

La disposizione regolamentare appena riferita, al di là della identità dei soggetti tenuti all'adempimento previsto nella L. n. 229/05, appare adottata al di fuori della previsione letterale contenuta nella predetta L. n. 229/05, ove si fa espresso riferimento ad una formale rinuncia e non si prevede una "rinuncia implicita".

Essa si rivela, pertanto, illegittima in quanto adottata in violazione della riferita L. n. 229/05.

Al contrario, l'art. 6 c. 2, del D.M. del 6 ottobre 2006 censurato dalla ricorrente assieme all'art. 3, c. 2 del medesimo Decreto ministeriale, non appare illegittimo considerato che il comma 3, dell'art. 3 li contenuto, rinvia a *"Coloro che hanno già presentato domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la documentazione di cui al comma 1"*, con ciò consentendo a chi avesse presentato domanda, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 229/05, di non perdere l'ordine di priorità acquisita.

Le argomentazioni fino ad ora svolte, portano all'accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta di annullamento dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2006, espressamente gravato.

Il ricorso viene, invece, respinto in relazione alla richiesta di annullamento dell'art. 6, c. 2 del D.M. 6 ottobre 2006, sulla base di quanto, in precedenza, argomentato.

Le spese di lite vengono liquidate in € 1.500,00 di cui € 500,00 per spese di giustizia, e poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater:

accoglie in parte il ricorso meglio in epigrafe specificato e, per l'effetto, annulla l'articolo 3, c. 2, del D.M. 6 ottobre 2006.

Lo respinge per la rimanente parte.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, nella misura liquidata come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2007.

IL PRESIDENTE Mario Di Giuseppe

IL CONSIGLIERE-EST. Linda Sandulli

(da www.altalex.it)